Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 35 del 27-11-2020

Oggetto: RINVIO ALL'ANNO 2021 DEGLI ADEMPIMENTI DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DISPOSTA CON IL D.LGS. N. 118 DEL 23/06/2011.

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 17:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIERGENTILI LUCA	**P**	**DEL GIUDICE PAOLO MARIA**	**P**
CEREGIOLI FRANCO	**P**	**GENTILI LUCIA**	**P**
INNAMORATI STEFANIA	**P**	**PIERGENTILI GIACOMINO**	**P**
PAPI MARISA	**P**	**FANTEGROSSI FABIO**	**P**
CENSORI STEFANO	**P**	**ELEUTERI GIORGIO**	**P**
PESCI FLORIANA	**P**	**ROCCI FABIO**	**P**
DELL'AGNOLO ERMANNO	**A**		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor PIERGENTILI LUCA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa SERAFINI GIULIANA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CENSORI STEFANO
GENTILI LUCIA
FANTEGROSSI FABIO

ART.49 COMMA 1^ D.LGS 18.08.2000 N.267

PARERE DI Regolarita' tecnica

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to EMANUELE CRISOSTOMI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto in parola, "*Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale*".

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;
Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, D.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

Rilevato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni:

- l'art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l'opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale "*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale ((...)).Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011."*
- l'art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato: *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*

CONSIDERATO che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni, per i comuni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

RILEVATO quindi che la popolazione residente del Comune di Sarnano, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Sarnano non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

RITENUTO di doversi avvalere delle predette facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 e comma 3 dell'art. 233 bis del TUEL al fine di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto, al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, non solo perché è l'organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che "*i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio*";

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.;

Aperta la discussione.
Nessun Consigliere interviene.
L'intera seduta viene registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali e pubblicata sul sito internet del Comune all'indirizzo: https://www.comune.sarnano.mc.it/comunicazioni-cms/consiglio-comunale-del-27-novembre-2020/ *(Art. 66bis del Regolamento del Consiglio Comunale).*

Si procede alla votazione espressa per alzata di mano che ha prodotto il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 12	
Consiglieri votanti	n. 12	
Consiglieri astenuti	n. 0	
Voti favorevoli	n. 8	
Voti contrari	n. 4	(Piergentili G., Eleuteri, Fantegrossi, Rocci)

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, rinviando al 2021 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

3. di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2021;

4. di dare atto che al rendiconto 2020 verrà allegato uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali;

5. di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;

6. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i responsabili di servizio ed all'organo di revisione economico-finanziaria;

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente provvedimento;

Con l'esito della votazione espressa per alzata di mano e come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	n.	12
Consiglieri votanti	n.	12
Consiglieri astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	4 (Piergentili G., Eleuteri, Fantegrossi, Rocci)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO	*IL SEGRETARIO COMUNALE*
F.to LUCA PIERGENTILI	F.to Dr. GIULIANA SERAFINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO n. 889

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04-12-2020

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANNA MARINOZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C.

X La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, 04-12-2020

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANNA MARINOZZI

Per copia conforme all'originale.

Lì, 04-12-2020

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dr. ANNA MARINOZZI

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93.